

3 ) Si premette che ai sensi dell'art. 149 c. 2 del Regolamento, il tracciamento degli stalli è imposto quando esiste un parcheggio con stalli inclinati o perpendicolari ed è consigliato quando gli stalli sono disposti longitudinalmente, e comunque è presente anche la corrispondente segnaletica verticale.

Infatti tale tracciamento, a norma dell'art. 137, comma 2, del Regolamento, è integrativo della segnaletica stradale.

Salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 4, del Codice, sempre che il tracciamento sia individuabile, qualora gli stalli di sosta non siano delimitati in base alle disposizioni sancite dall'art. 149 c.1 e 3 e dall'art. 137 c. 1, 3 e 4 del Regolamento ed in assenza di segnaletica verticale, tale delimitazione non è suscettibile di produrre un effetto prescrittivo.

4) Ai sensi dell'art. 158 c. 1 lett. f) del Codice, la sosta è vietata a meno di 5 metri dalle intersezioni, salvo diversa segnalazione. La deroga è possibile, ma deve essere espressamente segnalato lo spazio destinato alla sosta.

5) Ai sensi dell'art. 158 c. 1 lett. d) del Codice, è vietata la sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista. È una norma di comportamento, che non può essere presa a giustificazione per riservare stalli di sosta ad autovetture o motocicli sul presupposto che altre tipologie di veicoli occulterebbero la visuale della segnaletica stradale.

6) Il veicolo che sosta sporgendo dallo stallo invadendo gli spazi contigui viola l'art. 157 c. 5 del Codice della strada.

Si precisa che il veicolo in sosta sul marciapiede viola l'art. 158, c. 1 lett. h), mentre il veicolo in sosta se invade la carreggiata delimitata viola l'art. 40, comma 10, lett. a) del Codice. Non sono previsti margini di tolleranza.

7) Per quanto concerne l'utilizzo di stabilizzatori retrattili è necessario considerare la tipologia di veicolo che ne fruisce (ad esempio autocarro, autocaravan, veicoli ad uso speciale, ecc.).

Salvo quanto previsto dalle norme per i veicoli ad uso speciale e non, nel caso specifico delle autocaravan, l'utilizzo di stabilizzatori retrattili viola l'art. 185 c. 2 del Codice della strada in quanto il veicolo non poggierebbe al suolo con le sole ruote.

8) Il veicolo che sosta su appositi cunei non viola alcuna norma del Codice della strada.

A fortiori il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada prevede l'obbligo di utilizzare i cunei alle condizioni previste dall'art. 353, c. 2.

Per quanto concerne il caso specifico delle autocaravan l'utilizzo dei cunei viola l'art. 185 c. 2 del Codice della strada solo quando il veicolo non poggia al suolo con le sole ruote.

9) - 10) Il veicolo che sosta con le porte, il gradino o le finestre aperte e che contestualmente crea pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, viola l'articolo 157, comma 7 del Codice della strada.

Tale violazione si configura prescindendo dalla presenza o dall'assenza del conducente del veicolo.

11) Ai sensi dell'art. 6, c. 4, lett. d) , e dell'art. 7, c. 1, lett. e) ed h) del Codice, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, e di stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli.

Inoltre ai sensi dell'art. 6. c. 4. lett. b) del Codice della strada, l'ente proprietario della strada può con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, del Codice della strada, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Conseguentemente, rientra nei suoi poteri riservare parcheggi a determinate categorie di veicoli; in ogni caso l'ordinanza di regolamentazione della sosta deve essere motivata ai sensi dell'art. 5 c. 3 del Codice.

Non esiste un catalogo di motivazioni, che possono essere riconducibili ad esigenze di circolazione, a caratteristiche strutturali delle strade, presenza o meno di particolari poli di attrazione o generazione di traffico, ecc.

Comunque, si ricorda che, come stabilito dalla nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 emanata dall'ufficio scrivente, da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica, al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del Codice della strada.

In particolare è necessaria un'accurata e dettagliata istruttoria che giustifichi la tipologia di veicoli che possono fruire dello stallo di sosta.

In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

12) Al riguardo vale quanto già detto nel preambolo.

13) - 14) Vale quanto già espresso nelle considerazioni svolte in premessa nonché al punto n. 11.

Si aggiunga che se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato attivare una sosta limitata nel tempo in modo tale che tutti gli utenti, a prescindere dal veicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione.